



CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO

REGOLAMENTO
DEGLI
UFFICI D'AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio con Deliberazione 21 marzo 1941-XIX
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con Decisione n. 3662 in data 23 luglio 1941-XIX



CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO

REGOLAMENTO

DEGLI

UFFICI D'AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio con Deliberazione 21 marzo 1941-XIX
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con Decisione n. 3662 in data 23 luglio 1941-XIX

Scuola Tipografica nel Pio Istituto per i Figli della Provvidenza
Milano - Via Filangieri, 13

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 1.

L'Orfanotrofio Maschile, l'Orfanotrofio Femminile ed il Pio Albergo Trivulzio di Milano, nonchè le altre minori Opere Pie annesse, Fondazione Regina Elena, Casa e Famiglia Teresa e Maria, Sezione Semigratuita del Pio Albergo Trivulzio e Pia Fondazione Manfroni De Monfort, sono retti ed amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da sette Membri, compreso il Presidente.

Detti Rappresentanti sono nominati dal Podestà di Milano; durano in carica quattro anni e possono sempre essere confermati.

ART. 2.

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

ART. 3.

Decadono dalla carica i Membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per quattro adunanze consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

ART. 4.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta al mese, escluso il periodo estivo, ed in via straordinaria quando il Presidente lo creda opportuno od almeno due Membri ne presentino domanda scritta e motivata o l'Autorità Governativa lo ordini.

L'invito all'adunanza deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e recapitato, con l'ordine del giorno, al domicilio dei Membri, a mano od a mezzo di raccomandata postale, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, anche con telegramma, almeno ventiquattro ore prima.

ART. 5.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente od, in loro assenza, dal Membro più anziano di nomina ed, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

ART. 6.

Il Presidente, il Vice Presidente, i Membri del Consiglio ed il Segretario Generale non possono prendere parte ai lavori del Consiglio quando trattisi di questioni o di interessi che li riguardano personalmente o che concernano loro parenti od affini fino al quarto grado.

ART. 7.

Le adunanze del Consiglio sono valide se hanno luogo con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e le proposte si ritengono approvate solo se raccolgono la maggioranza assoluta dei voti dei deliberanti; a parità di voti si intendono respinte.

ART. 8.

Le votazioni hanno luogo per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone od un Membro del Consiglio ne faccia richiesta.

ART. 9.

La trattazione degli affari da parte del Consiglio segue secondo la successione fissata dall'ordine del giorno, salvo le inversioni che la Presidenza od il Consiglio ritenessero opportune.

Spetta a chi presiede la riunione di provvedere al regolare andamento delle discussioni, salvo il diritto ad ogni Membro di esporre il proprio parere sugli affari all'ordine del giorno, di proporre la sospensione e di motivarne il proprio voto.

ART. 10.

Il Consiglio può delegare lo studio di particolari questioni, l'indagine su fatti speciali ad uno o più Membri, aggregando loro, quando lo creda opportuno altre persone di speciale competenza, particolarmente di volta in volta indicate e fissando un termine per riferire.

Nel caso di delega a più di due Membri, questi si costituiscono in Commissione, nominando un Presidente od un Relatore e potranno essere assistiti dal Segretario Generale o da altro Funzionario designato dalla Presidenza.

Possono essere istituite anche Commissioni consultive e temporanee e permanenti, le une di nomina presidenziale, le altre di nomina consigliere, tanto per affari riflettenti l'Amministrazione patrimoniale quanto per le proposte al ricovero dei ricorrenti negli Istituti dipendenti.

Il Presidente è sempre di diritto Presidente di tali Commissioni e può delegare un Consigliere a fare le sue veci.

Ogni Commissione avrà per Segretario il Segretario Generale del Consiglio od altro funzionario designato dalla Presidenza.

ART. 11.

Ciascun Membro del Consiglio ha facoltà di esaminare in ufficio qualunque atto o documento dell'Amministrazione.

Il Presidente può consentire tale esame anche fuori di ufficio; in questo caso l'Amministratore dovrà rilasciare dichiarazione di ricevuta degli atti dei quali sarà personalmente responsabile e tenere gli stessi a disposizione del Presidente per qualsiasi richiamo.

Non possono i Consiglieri individualmente dare istruzioni agli Uffici, od ordini agli Impiegati od agli altri dipendenti senza speciale delegazione del Consiglio o del Presidente.

ART. 12.

Il Segretario Generale o chi ne fa le veci assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i processi verbali: se richiesto dà chiarimenti di fatto e di diritto ed esprime il suo parere sugli affari in discussione.

ART. 13.

Qualora, su proposta del Presidente, il Consiglio ritenga che il Segretario Generale o chi lo sostituisce non debba assistere alla riunione, fungerà da Segretario il Consigliere meno anziano di età.

ART. 14.

I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura adottate dal Consiglio, redatti dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce, devono essere motivati, contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti, fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con

le quali taluno degli Amministratori abbia inteso spiegare, sostenere o ricusare il proprio voto: sono trascritti in ordine cronologico nel registro tenuto a norma di legge, contrassegnati da un numero progressivo per ciascun anno e firmati da tutti coloro che sono intervenuti alle deliberazioni.

Quando qualcuno degli intervenuti ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non può essere rilasciata copia, consentita lettura, o riferito il contenuto senza il consenso dell'Amministrazione o dell'Autorità Governativa.

I registri contenenti i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono affidati per custodia al Segretario Generale od a chi ne fa le veci.

Il Segretario Generale o chi lo sostituisce partecipa con gli Amministratori alla responsabilità dei provvedimenti adottati per quanto riguarda la legittimità degli stessi; a meno che non ne abbia fatta espressa e motivata riserva della quale va posta menzione nel verbale.

ART. 15.

Il Consiglio provvede all'Amministrazione ed al funzionamento dell'Ente e degli Istituti dipendenti.

Sono pertanto di sua competenza:

- a) l'approvazione degli inventari dei beni immobili e mobili e delle relative variazioni;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- c) le proposte di riforme statutarie;
- d) l'adozione dei Regolamenti del personale, degli uffici e dei servizi e di quelli interni per l'esercizio dell'assistenza e della beneficenza e per la gestione degli Istituti dipendenti e le relative riforme;
- e) la determinazione delle piante organiche degli im-

piegati e dei salariati dell'Ente e degli Istituti dipendenti e le relative variazioni;

f) le disposizioni riguardanti la nomina, la conferma, la sospensione, il licenziamento degli impiegati e dei salariati ed i provvedimenti disciplinari, ad eccezione della censura di competenza dei capi servizio, dei capi ufficio, dei Direttori e dei Consiglieri Delegati, del Segretario Generale e del Presidente;

g) l'approvazione degli schemi di contratto da stipulare;

h) l'accensione di mutui;

i) gli atti comunque impegnativi per l'Amministrazione;

l) qualunque oggetto concernente l'Amministrazione del Patrimonio e l'esercizio dell'assistenza e della beneficenza negli Istituti dipendenti;

m) le deliberazioni delle spese, quando non trattisi di semplici regolari erogazioni di fondi stanziati in bilancio per l'assistenza o con specifica particolare destinazione per ordinarie prestazioni, provviste ed opere, ed ammessi dall'Autorità Tutoria in sede di approvazione dei bilanci stessi, senza riserva o condizione alcuna;

n) le deliberazioni di promuovere giudizio o di resistere in giudizio sia innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti tutti gli altri organi giurisdizionali.

o) ogni altra deliberazione ad esso Consiglio espressamente demandata dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti vigenti.

ART. 16.

All'inizio di ogni anno il Consiglio nomina tra i propri Membri i Consiglieri che devono soprintendere a determinate attività dell'Amministrazione e quelli che devono sorvegliare in qualità di Consiglieri Delegati i vari Istituti dipendenti.

Le attribuzioni dei Consiglieri delegati agli Istituti sono determinate dai Regolamenti dei rispettivi Istituti.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE

ART. 17.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti con le Autorità, i dipendenti, i terzi, in giudizio ed in tutti gli affari.

ART. 18.

Il Presidente assegna ai Membri del Consiglio l'esame e lo studio dei singoli affari da riferire in seduta.

Fissa l'ordine del giorno, convoca le adunanze del Consiglio, le presiede, dirige le discussioni, formula le proposte delle deliberazioni e le mette ai voti.

ART. 19.

Cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, sovrintende con la sua alta sorveglianza a tutti gli affari e servizi dell'Amministrazione Centrale e degli Istituti dipendenti e nei casi d'urgenza adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente anche nei riguardi delle spese previste in bilancio, riferendone al Consiglio nell'adunanza successiva per le relative omologazioni.

Sono di sua esclusiva competenza le proposte al Consiglio per nomine, conferme, promozioni, congedi, aspettative, licenziamenti, dispense dal servizio, collocamenti a riposo, provvedimenti disciplinari e ricompense; nonchè ogni altro provvedimento concernente il Personale.

ART. 20.

Il Presidente prende visione di qualunque atto che pervenga alla Pia Amministrazione facendo registrare in apposito protocollo riservato del Consiglio quegli Atti che per la indole loro non ritenesse conveniente inoltrare al Protocollo Amministrativo.

ART. 21.

Firma tutti gli atti che emanano dalla Pia Amministrazione, la corrispondenza, i contratti, gli avvisi al pubblico, le procure alle liti ed unitamente ad un Consigliere, al Segretario Generale ed al Ragioniere Capo i mandati di pagamento, i ruoli degli stipendi, dei salari e delle pensioni.

Presiede alle aste pubbliche ed alle private licitazioni in persona od a mezzo di un Consigliere a ciò espressamente delegato.

ART. 22.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento sono assunte dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di questi dal Consigliere più anziano di nomina od a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

CAPITOLO III

GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ART. 23.

Gli uffici dell'Amministrazione Centrale sono costituiti da:

- 1°) La Segreteria Generale;
- 2°) La Ragioneria;
- 3°) L'Ufficio Tecnico;
- 4°) Il Provveditorato;
- 5°) Gli Uffici d'Ordine.

ART. 24.

L'ordine di elencazione suddetta costituisce l'ordine gerarchico di categoria.